

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale	autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 3/R.C.

A lista d'inoltrato

Udine, 3 ottobre 2016

TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL

oggetto: referendum regionali consultivi del 6 novembre 2016. Voto domiciliare. Voto dei degenti in ospedali e case di cura. Voto dei diversamente abili. Voto assistito.

In vista dei due referendum regionali consultivi del 6 novembre 2016, che riguarderanno quattro Comuni della Regione F.V.G. (Gemona del Friuli e Montenars, Manzano e San Giovanni al Natisone) con la presente si forniscono chiarimenti in ordine all'esercizio del diritto di voto con procedura speciale da parte di alcune categorie di elettori.

In relazione a quanto verrà di seguito illustrato, le Aziende sanitarie in indirizzo sono pregate di attuare le misure organizzative idonee affinché venga assicurato il servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici e di comunicare ai Comuni coinvolti gli orari nei quali procederanno al rilascio degli stessi, nonché se possibile, anche i nominativi dei medici autorizzati. Un tanto al fine di consentire agli Enti di informare gli elettori interessati.

1. VOTO DOMICILIARE

Gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravi infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

Si considerano elettori intrasportabili quelli affetti da gravi infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 28/2007 (e cioè del trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore avente diritto, ai fini dell'esercizio del voto al proprio domicilio, **deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora.** Tale dichiarazione, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 28/2007, deve essere presentata non oltre il ventesimo giorno antecedente la data di votazione, termine che, come ricordato più volte anche dal Ministero dell'Interno, in un'ottica di garanzia del diritto al voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, redatta in carta libera, deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione deve inoltre essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione (22 settembre 2016); tale certificazione medica deve attestare la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'articolo 42, della legge regionale 28/2007, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità dell'accompagnatore per l'esercizio del voto (c.d. voto assistito, vedi *infra*).

I Sindaci dei Comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando attestazione di ciò. I Sindaci dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, distinti per sezione elettorale, con l'indicazione per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione elettorale;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune.

Tali elenchi verranno consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Si rammenta, inoltre, che i Sindaci dei Comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora degli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

2. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA

Ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007, **i degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero**, purché siano elettori dello stesso Comune in cui ha sede la struttura.

In concreto:

A) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 200 POSTI LETTO (SEZIONE OSPEDALIERA)

In queste strutture è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Si tratta della c.d. sezione ospedaliera prevista dall'articolo 39 della l. r. 28/2007. La sezione ospedaliera provvede anche allo scrutinio dei voti.

B) OSPEDALI E CASE DI CURA CON ALMENO 100 E FINO A 199 POSTI LETTO (SEGGIO SPECIALE)

In tali strutture il voto degli elettori viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e da due scrutatori. La previsione normativa di riferimento è, in questo caso, l'articolo 40 della più volte citata l. r. 28/2007.

I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

C) OSPEDALI E CASE DI CURA CON MENO DI 100 POSTI LETTO (UFFICIO DISTACCATO)

In queste strutture il voto viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario (Ufficio distaccato, costituito ai sensi dell'articolo 41 della l. r. 28/2007). Le schede votate vengono portate alla sezione elettorale.

Con le stesse modalità, l'esercizio del diritto di voto deve inoltre essere assicurato in quelle strutture (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lungodegenti) che, pur non rientrando nella categoria dei presidi ospedalieri, hanno al loro interno una struttura sanitaria "seppur di modesta portata" quale un'infermeria.

Infine, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le stesse modalità sopra illustrate, anche i tossicodipendenti degenti presso le strutture medesime.

I compiti dell'Ufficio distaccato sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto. Allo scrutinio delle schede provvede la sezione elettorale ordinaria.

3. PROCEDURA PER L'AMMISSIONE ALLA VOTAZIONE NEI LUOGHI DI CURA

Secondo quanto previsto dall'articolo 38 della l. r. 28/2007, per poter esercitare il diritto di voto nel luogo di cura, gli interessati devono far pervenire al Sindaco, per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto, apposita dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

Dette dichiarazioni devono pervenire al Comune entro il terzo giorno antecedente la data della votazione (giovedì 3 novembre - termine peraltro meramente ordinatorio) e devono recare in calce l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero dell'elettore; devono inoltre contenere cognome, nome, luogo, data di nascita e domicilio dell'elettore nonché il numero della sezione elettorale alla quale è assegnato ed il numero di iscrizione nelle liste sezionali, dati questi ultimi desumibili dalla tessera elettorale.

Il Sindaco dovrà rilasciare immediatamente ai richiedenti l'attestazione dell'avvenuta inclusione degli stessi negli appositi elenchi che saranno successivamente consegnati ai presidenti delle sezioni elettorali. La predetta attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente dell'ufficio elettorale di sezione o al presidente del seggio speciale, insieme con la tessera elettorale.

4. ELETTORI NON DEAMBULANTI

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto del voto per gli elettori non deambulanti, si richiama l'articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.

In particolare, gli elettori non deambulanti, **quando la sede della sezione dove sono iscritti non sia accessibile a causa delle c.d. barriere architettoniche, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi altra sezione del Comune che si trovi in una sede priva di barriere architettoniche, appositamente segnalata ed arredata.** Ciò previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria competente, anche in precedenza e per altri scopi, oppure previa esibizione di copia autentica

della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

L'esistenza e l'ubicazione delle sezioni prive di barriere architettoniche devono essere adeguatamente pubblicizzate, attraverso l'affissione dell'idoneo simbolo, allegato alla legge 15/1991, nonché mediante appositi avvisi.

5. VOTO ASSISTITO

Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 28/2007, qualora **l'elettore portatore di disabilità sia impossibilitato ad esprimere il voto autonomamente può avvalersi dell'aiuto di un altro elettore** e deve essere ammesso al voto assistito previa esibizione di un certificato medico attestante che l'infermità fisica impedisce di esprimere il voto autonomamente. L'accompagnatore può essere individuato dal disabile fra gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica iscritti nelle liste elettorali.

Si ricorda che, come prevede la norma, vanno ammessi al voto solo coloro che presentano un'infermità fisica perché non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analogia gravità. Non possono rientrare nelle fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettuale, soprattutto se fanno venir meno la capacità di scegliere il voto da esprimere.

Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 28/2007, le Aziende sanitarie in indirizzo, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono la disponibilità di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 32, comma 2, della legge regionale 28/2007 prevede la possibilità dell'annotazione permanente del diritto al voto assistito a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale.

Da ultimo, si ricorda ai Comuni che presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono "uffici distaccati" (per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto) o "seggi speciali" (sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina; ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni ufficio distaccato o seggio speciale, da utilizzarsi esclusivamente ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si inviano distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Comuni di :
Gemona del Friuli
Montenars
Manzano
San Giovanni al Natisone

e, p.c.

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3
"Alto Friuli – Collinare-Medio Friuli"

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4
"Friuli centrale"

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di:
Udine